



POLITECNICO
MILANO 1863

Milano, 10/06/2024

AREA AMMINISTRAZIONE E
FINANZA

A TUTTO IL PERSONALE
SEDE

Oggetto: CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Periodo: 1° LUGLIO 2024 - 30 GIUGNO 2025

Il D.L. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/1988, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2024, risulta pari al 5,4 per cento.

L'art. 1 del D.L. 230/2021, in attuazione della legge delega 46/2021 ha istituito, con decorrenza 1° marzo 2022, l'**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE** per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE** per i nuclei con figli e orfanili.

I nuovi livelli di reddito familiare comunicati da INPS ai sensi dell'art.1, co. 11, della L. 296/2006, con la circolare n. 65/2024, riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la variazione percentuale rilevata dall'ISTAT pari all'5,4 %, da considerare ai fini della rivalutazione a valere dal 1° luglio 2024, interessa le sole tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Si richiama il comma 20 dell'art. 1 della L. 76/2016, sulla "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze":

"Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Si raccomanda al personale che ritiene di possedere i requisiti e che rientri nei limiti di reddito (relativo all'anno 2023) di compilare il modello di domanda allegato e di presentarlo entro il giorno 08.07.2024 all'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - Servizio Stipendi. Le richieste che perverranno successivamente a tale data verranno evase nei mesi successivi.

Al fine di rendere più agevole la valutazione dei requisiti previsti dalla legge, si ritiene utile richiamare, per brevi cenni, la normativa che regola la concessione dell'assegno in oggetto.



POLITECNICO

MILANO 1863

1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ED ESCLUSIONI

Concorrono alla sua composizione oltre al richiedente l'assegno:

- ☐ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- ☐ i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Non concorrono alla sua composizione¹:

- ☐ il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- ☐ il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- ☐ il figlio minorenni a carico;
- ☐ il figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; - svolga il servizio civile universale;
- ☐ figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
- ☐ i figli maggiorenni inabili che sono coniugati;
- ☐ i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- ☐ il coniuge ed i familiari che non hanno la residenza in Italia, per i quali spetti un trattamento di famiglia a carico di uno Stato estero;
- ☐ i genitori e gli altri ascendenti.

2) FORMAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

La somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conseguiti nel 2023 costituisce il reddito cui fare riferimento.

CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

a) Tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, anche quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi assistenziali e previdenziali e al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta e delle ritenute erariali, i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a euro 1.032,91 annui, i redditi esenti da imposta o i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva:

- ☐ redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- ☐ redditi da lavoro assoggettati a tassazione separata;
- ☐ assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione e divorzio, con esclusione della quota destinata ai figli;
- ☐ pensioni, compresi gli assegni sociali;

¹ Nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell'Assegno unico, sarà possibile procedere all'accoglimento dell'ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.



POLITECNICO

MILANO 1863

- ☐ reddito di terreni, di fabbricati, al lordo della detrazione dell'abitazione principale;
- ☐ redditi da lavoro autonomo o professionale o d'impresa, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- ☐ i redditi (in euro) conseguiti all'estero;
- ☐ indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno a ciechi, sordomuti ed invalidi civili;
- ☐ pensioni privilegiate ed assegni annessi;
- ☐ rendite da B.O.T., C.C.T. e titoli emessi dallo Stato o da Enti Pubblici autorizzati;
- ☐ interessi su depositi in c/c bancari o postali;
- ☐ premi e vincite al lotto, lotterie e concorsi pronostici;
- ☐ borse di studio o di ricerca di importo superiore a 1.032,91 euro (si veda punto 465 CU 2024, in presenza di cod. 23 in punto 464);
- ☐ redditi da lavoro socialmente utili (punto 496 e 497 CU 2024)
- ☐ redditi esenti
- ☐ redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- ☐ redditi corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.);
- ☐ redditi da capitale.

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

- ☐ TFR/TFS e relative anticipazioni;
- ☐ l'assegno per il nucleo familiare;
- ☐ le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- ☐ le indennità di missione non eccedenti il limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale;
- ☐ le pensioni di guerra e pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a militari di leva infortunatisi;
- ☐ le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti e ai pensionati di inabilità;
- ☐ l'indennità di frequenza ai minori invalidi civili;
- ☐ gli indennizzi per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati;
- ☐ le indennità ai sordomuti e ai ciechi parziali;
- ☐ borse di studio e assegni di ricerca esenti Irpef ai sensi dell'art. 4 della Legge 476/1984 o, se soggette, di importo inferiore a 1.032,91 euro (si veda punto 465 CU 2024, in presenza di cod. 23 in punto 464).

Si rammenta che qualora alla composizione del reddito familiare concorrano redditi di lavoro non dipendente o ad esso assimilabili, superiori al 30% del reddito complessivo, non compete alcun assegno per il nucleo familiare.

LA SITUAZIONE REDDITUALE È RILEVABILE NEL SEGUENTE MODO:

==> quella da riportare nella riga a) dell'allegato modello:

♦ dalla Certificazione relativa all'anno 2023 (CU 2024)

la somma degli importi dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 463, 465, 481, 511, 512;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 2 in punto 462;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 4 in punto 462;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 6 in punto 462;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 8 in punto 462;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 9 in punto 462;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 13 in punto 462;



POLITECNICO

MILANO 1863

punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 14 in punto 462;
punto 463 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 15 in punto 462;
punto 465 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 21 in punto 464;
punto 465 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 22 in punto 464;
punto 465 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 23 in punto 464;
punto 465 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 24 in punto 464;
punto 465 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 25 in punto 464;
punto 465 CU 2024 (redditi 2023), in presenza di cod. 26 in punto 464;

◆ **dal Mod. 730/2024 (Redditi 2023 - quadro riepilogo redditi Mod. 730-3):**

l'importo del **rigo 4**, al quale vanno aggiunti gli importi dei **punti della CU 2024 481, 511, 512 e 463, 465 in presenza della lista dei codici sopra riportati nei punti 462 e 464;**

◆ **dal Modello Unico Persone Fisiche 2024 periodo d'imposta 2023:**

gli importi del quadro RC, rigo RC5 col. 5 e rigo RC9, al quale vanno aggiunti gli importi dei **punti della CU 2024 481, 511, 512 e 463, 465 in presenza della lista dei codici sopra riportati nei punti 462 e 464;**

==> quella da riportare nella riga b) dell'allegato modello:

◆ **dal Mod. 730/2024 (Redditi 2023 - quadro riepilogo redditi Mod. 730-3):** la

somma degli importi dei righe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 147, 148;

◆ **dal Modello Unico Persone Fisiche 2024 periodo d'imposta 2023:**

- ❖ gli importi del quadro RA (Redditi dei Terreni), rigo RA23 col. 11, 12, 13;
- ❖ gli importi del quadro RB (Redditi dei Fabbricati e Altri Dati), rigo RB10 col. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- ❖ gli importi del quadro RL (SEZIONE II-A Redditi Diversi), rigo RL19 col. 1;
- ❖ gli importi del quadro RL (SEZIONE II-B Attività Sportive), rigo RL22 col. 2;
- ❖ gli importi del quadro RL (SEZIONE III Altri Redditi di Lavoro Autonomo), rigo RL30;
- ❖ gli importi contenuti in ulteriori quadri che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'importo dell'ANF.

==> quella da riportare nella riga c) dell'allegato modello:

Tutti i redditi assoggettati a ritenuta di imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, ad euro 1032,91 annui:

- ❖ pensioni privilegiate ed assegni annessi;
- ❖ rendite da B.O.T., C.C.T. e titoli emessi dallo Stato o da Enti Pubblici autorizzati;
- ❖ interessi su depositi in c/c bancari o postali;
- ❖ premi e vincite al lotto, lotterie e concorsi pronostici;

In presenza di ulteriori redditi, rilevanti ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno, qualora non sia stata effettuata Dichiarazione dei Redditi (Modello Unico/730) e neppure ricevuta Certificazione Unica occorre determinare l'importo del reddito dalla diversa documentazione in proprio possesso.

3) PERIODO DI RIFERIMENTO

Il co. 9 dell'art. 2 della L. 153/88 prevede che il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il primo luglio di ogni anno ed ha valore



POLITECNICO

MILANO 1863

per la corresponsione dell'assegno sino al 30 giugno dell'anno successivo. Ne consegue che il diritto a percepire l'assegno per il periodo **1.7.2024 - 30.6.2025** sarà considerato prendendo come riferimento i redditi **dell'anno 2023**.

4) MODULISTICA PER LE RICHIESTE

Il modulo di richiesta e le tabelle esplicative cui far riferimento per constatare il diritto alla corresponsione del nuovo assegno per il nucleo familiare saranno pubblicate in: ***Intranet/come fare per/personale/adempimenti fiscali/assegno nucleo familiare dal 01-07-2022***.

Nei casi di inabilità occorre allegare alla domanda, **se non già presentato negli anni precedenti**, un certificato rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio o dalle preesistenti Commissioni Sanitarie Provinciali, attestante "l'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro" nel caso di maggiorenni.

5) VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il percettore dell'assegno è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni del proprio nucleo familiare entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Ricordiamo che a decorrere dalla retribuzione del mese di luglio saranno sospesi i trattamenti in godimento sino al 30.06.2024: essi potranno essere attribuiti nuovamente a fronte della presentazione di nuova richiesta.

Si coglie l'occasione per ricordare che la cessazione del diritto all'ANF per effetto delle presenti disposizioni, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dall'essere a carico.

La Struttura di riferimento è la seguente:

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - Servizio Stipendi (Ivana BELLÌ, Tel. 2013; Allegra CIAPPONI Tel. 2071).

La presente circolare sarà pubblicata in ***Intranet/come fare per/personale/adempimenti fiscali***.

È possibile inoltrare la richiesta compilata in tutte le sue parti e firmata direttamente a mezzo email all'indirizzo: servizio.stipendi@polimi.it

Cordiali saluti.

Il Dirigente

(Dott. Raffaele Sorrentino) *

**I dati richiesti sono raccolti dal Politecnico di Milano in qualità di Titolare del trattamento ed utilizzati con le modalità e per le finalità descritte alla pagina <https://www.polimi.it/privacy>*

Firmato digitalmente
da:RAFFAELE SORRENTINO
Organizzazione:
POLITECNICO DI
MILANO/80057930150

Area Amministrazione e Finanza

Servizio Stipendi
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano

Tel. 02 2399.2013/2071
Codice Fiscale 80057930150

www.polimi.it
servizio.stipendi@polimi.it